

## SETTORE CREDITO ABI: FESTIVITÀ SOPPRESSE 2023

Nel 2023 i giorni di permesso per ex festività spettanti alle lavoratrici e ai lavoratori delle **AREE PROFESSIONALI** saranno **TRE**, relativi alle seguenti ricorrenze:

- Ascensione 39° giorno dopo la Pasqua: per il 2023, 18 maggio - giovedì
- Corpus Domini 60° giorno dopo la Pasqua: per il 2023, 8 giugno - giovedì
- SS. Pietro e Paolo<sup>1</sup> 29 giugno - giovedì

I dipendenti il cui **orario settimanale** preveda il **sabato lavorativo** avranno diritto a un ulteriore giorno di permesso per ex festività, considerato che il 4 novembre, Festa dell'Unità Nazionale, cadrà di sabato.

I **QUADRI DIRETTIVI** (e i **Dirigenti**) nel periodo 2013-2022 hanno avuto a disposizione, per ogni anno, **un giorno in meno**, in quanto in base al CCNL tempo per tempo vigente una giornata di ex festività ha contribuito a finanziare il Fondo per l'Occupazione (F.O.C.)<sup>2</sup>. Il Contratto nazionale è scaduto a fine 2022, ma l'ABI e le Organizzazioni sindacali hanno già concordato la prosecuzione dell'operatività del F.O.C.: si può pertanto presumere il mantenimento di tale norma (e la decurtazione di un giorno) anche per il 2023.

Quindi, fermo restando che la conferma definitiva dipenderà dall'esito del confronto per il rinnovo del CCNL, nel 2023 i giorni di permesso per ex festività spettanti ai **QUADRI DIRETTIVI** saranno **presumibilmente DUE**.

I permessi per ex festività spettano solamente se nei giorni relativi si ha diritto all'intero trattamento economico: quindi **il diritto alla fruizione decade qualora nelle date citate si verificano assenze non retribuite dalla banca**. Ciò può avvenire, per esempio, per scioperi, aspettative per motivi personali, congedi parentali non retribuiti, o per le cosiddette **giornate di solidarietà** ("sospensione attività") **se fruite in coincidenza con le date indicate**. *Raccomandiamo quindi di non pianificare le giornate di solidarietà in concomitanza con le giornate di festività sopresse (18/05/2023 - 08/06/2023 - 29/06/2023 - 04/11/2023) in quanto ciò comporterebbe la perdita della rispettiva giornata di permesso ex festività.* - **ATTENZIONE!**

I permessi per ex festività sono **fruibili nel periodo 16 gennaio - 14 dicembre** (salvo deroghe previste da accordi aziendali).

### MANCATA MONETIZZAZIONE

In alcune aziende sono in vigore accordi che hanno stabilito per un periodo transitorio la **sospensione della monetizzazione** delle festività sopresse non utilizzate e che pertanto eventuali **residui non fruiti al 31 dicembre dell'anno di competenza** vadano **perduti** (non è possibile ottenere **nessuna compensazione**) - **ATTENZIONE!**

### FESTIVITÀ CHE SE COINCIDENTI CON LA DOMENICA DANNO DIRITTO ALLA SCELTA TRA IL RECUPERO O IL COMPENSO AGGIUNTIVO: 25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno

Nel 2023 nessuna delle seguenti festività: 25 Aprile - 1° Maggio - 2 Giugno, coincide con la domenica e pertanto **non si ha diritto a ulteriori giornate di recupero**.

Alessandria, 29 dicembre 2022

FISAC CGIL Alessandria

<sup>1</sup> Per quanto riguarda la piazza di Roma, il 29 giugno, SS. Pietro e Paolo, è giornata festiva e, pertanto, i giorni di permesso si riducono di una unità.

<sup>2</sup> Per gli appartenenti alle Aree Professionali il contributo si realizza con la rinuncia a una giornata di banca delle ore.